

GUIDA

per i detenuti

**a cura del Garante
dei diritti delle persone private della libertà personale
della Provincia di Avellino**

PRESENTAZIONE

LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà.

Art. 1.

Trattamento e rieducazione

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.

Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Ho voluto realizzare questo opuscolo, finanziato dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, perché mi sono reso conto di quanto sia importante che ognuno di voi si sappia orientare e comportare con la consapevolezza dell'agire quotidiano. La vita di tutti i giorni, vissuta "tra le quattro mura", comporta delle relazioni strette con gli altri ospiti, ed in particolare con il personale dell'Istituto. La guida vuole essere uno strumento concreto che risponde alle tante domande che vi fate tutti i giorni. Spero, sinceramente, di essere stato utile ad ognuno di voi. Vi chiedo di non sciupare o portare via il libretto, ma di lasciarlo nella cella a disposizione di chi verrà dopo di voi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, in particolare Luisa, Luigi e Simona; ringrazio l'Amministrazione Provinciale per la sensibilità e l'attenzione che pone verso la tematica delle carceri.

Carlo Mele

LE PRIME ORE

Quando avrai tra le mani questa “Guida”, già saranno accaduti molti fatti importanti, che qui di seguito si vogliono ricordare, anche per aiutarti a comprenderne i significati e la portata.

“_“_“_“_“

L’ingresso in carcere.

Innanzitutto, **sei entrato in carcere.**

= Una persona entra in un carcere

- o perché è stata arrestata in flagranza di reato (mentre stava commettendo un reato o subito dopo averlo commesso);
- o perché è stato fermato in quanto indiziato di un reato;
- o perché è stato emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare;
- o perché è stato emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione per una condanna divenuta definitiva;
- o perché, essendo venuto a conoscenza che una condanna a proprio carico è divenuta definitiva, si costituisce spontaneamente.

= Appena entra in un carcere, la persona (che, nel gergo, viene definito “*nuovo giunto*”) viene accompagnata nell’Ufficio Matricola dove vengono effettuate la perquisizione personale, la registrazione dei dati anagrafici, la rilevazione delle impronte digitali e le foto segnaletiche.

= Nella stessa circostanza vengono ritirati i documenti, i soldi eventualmente posseduti, gli oggetti di valore e tutti gli altri oggetti che non possono essere tenuti in carcere o che comunque devono essere controllati.

Se, in seguito, vorrai riavere gli oggetti che ti sono stati ritirati all’ingresso, dovrai fare apposita “domandina”, che sarà valutata dal Direttore o chi per lui.

Comunque quello che non ti verrà consegnato in carcere, ti verrà restituito quando sarai scarcerato.

= All’ingresso in istituto, al *nuovo giunto* viene chiesto se ha problemi di convivenza con altri detenuti.

Comunque, se hai qualche problema di sicurezza o, in genere, di convivenza con altri detenuti, lo devi far presente per consentire che venga tutelata la tua incolumità.

= Dopo le operazioni di registrazione dell'ingresso, il *nuovo giunto* viene visitato dal medico per verificare eventuali problematiche sanitarie ed in particolare se vi sono problemi di tossicodipendenza.

E' necessario che tu fornisca al medico tutte le informazioni che ti vengono richieste o che tu, comunque, ritieni rilevanti.

Tali informazioni ti ritorneranno utili sia per ricevere cure appropriate, sia (in alcuni casi) anche per richiedere benefici penitenziari, come di seguito si dirà.

= Quando una persona entra in carcere ha il diritto di informare dell'ingresso i familiari (o anche altre persone), a mezzo lettera o telegramma;

- **Se non hai soldi, puoi chiedere che la comunicazione venga fatta a spese dell'Amministrazione:** in tal caso, però, nella lettera (che deve essere in busta aperta) o nel telegramma si può dare solamente la notizia dell'ingresso dalla libertà o per trasferimento da altro istituto.
- **Se sei straniero,** puoi chiedere che del tuo ingresso in carcere venga avvertita l'Ambasciata o il Consolato del tuo Paese; tale comunicazione verrà effettuata a cura dell'Ufficio Matricola.

- **Se non hai un difensore,** puoi nominarlo: la nomina si fa nell'Ufficio Matricola.

Anche all'avvocato può essere inviata una lettera o un telegramma per dare notizia dell'ingresso in carcere, con le stesse modalità previste per i familiari.

“_“_“_“_“

La cella.

Poi **ti hanno accompagnato nella cella:** potrebbe essere la cella in cui trascorrerai la tua carcerazione oppure (più probabilmente) una cella momentanea, in attesa che venga decisa la tua sistemazione.

La persona che entra in carcere può essere messa in isolamento o per disposizione del Magistrato da cui dipende o (per particolari motivi di ordine sanitario) per disposizione del medico.

Per particolari motivi di ordine e sicurezza, l'isolamento può essere disposto anche dal Direttore o da operatore da lui delegato, con le modalità previste dall'Ordinamento Penitenziario.

“_“_“_“_“_“

Il colloquio di primo ingresso.

Appena possibile (lo stesso giorno dell'ingresso in carcere o nei giorni immediatamente successivi) effettuerai il **colloquio di primo ingresso**.

Un **educatore** ha il compito di incontrare il *nuovo giunto* per conoscerne il vissuto socio-familiare, per ascoltarne i bisogni e le aspettative: tutto ciò al fine di indirizzarlo nella scelta delle attività trattamentali organizzate nell'istituto e per costruire un programma del percorso penitenziario che dovrà effettuare fino alla sua scarcerazione, anche considerando i benefici penitenziari compatibili con la sua posizione giuridica.

“_“_“_“_“_“

La “domandina”.

Forse hai già avuto modo di renderti conto che la vita di un detenuto è segnata dalla “**domandina**”.

A parte le attività che si svolgono nel reparto in cui sei stato assegnato secondo modalità prestabilite (sveglia, consumo del vitto, accesso ai cortili di passeggio o agli spazi di socialità ...) e a cui sovrintende il personale di custodia ivi in servizio, per ogni altra cosa che intendi fare e per ogni altra richiesta che intendi avanzare devi fare la **domandina**; devi, cioè, fare una richiesta scritta, normalmente su appositi moduli già predisposti e disponibili nei singoli reparti.

A titolo esemplificativo (ma nelle pagine seguenti si daranno indicazioni specifiche), dovrai fare la **domandina** per avere un colloquio con il Direttore, con il Comandante, con l'Assistente sociale; dovrai fare la **domandina** per essere ammesso a lavorare o a frequentare la scuola e le altre attività organizzate nell'istituto; dovrai fare la **domandina** per acquistare generi che non sono in vendita all'interno; dovrai fare la **domandina** per essere ammesso ad effettuare colloqui e telefonate

Le **domandine** vanno consegnate, negli orari prestabiliti, al personale di custodia in servizio nel reparto di appartenenza, che ne curerà il recapito all'ufficio competente. (Di norma vengono recapitate all'Ufficio del Comandante, che le sottoporà al vaglio del Direttore).

L'ORGANIZZAZIONE DEL CARCERE

Il carcere è una istituzione “totale”, cioè una istituzione che è chiamata ad organizzare ogni aspetto della vita di chi vi è ristretto, per 24 ore al giorno e per ogni giorno della permanenza in carcere.

E' per questo che in carcere prestano la loro attività molteplici figure di operatori, ognuna con specifiche professionalità in modo da avere le competenze necessarie per assicurare tutti i “servizi” che una comunità carceraria richiede.

Il personale operante in carcere, a seconda delle professionalità e dei compiti affidati, è organizzato in **quattro aree**: l'Area Custodiale, l'Area Trattamento, l'Area Sanitaria, l'Area Contabile-Amministrativa.

Al vertice dell'organizzazione c'è il Direttore.

AREA CUSTODIALE

Il carcere è il luogo dove deve essere “custodita” una persona per tutto il periodo stabilito dall'Autorità Giudiziaria o per aver riportato una condanna o per essere sottoposto ad un procedimento penale.

La “custodia” è il compito precipuo della Polizia Penitenziaria e la “Area Custodiale” è composta esclusivamente dagli appartenenti al **Corpo di Polizia Penitenziaria**.

L'insieme dei poliziotti operanti in un istituto forma il **Reparto di Polizia Penitenziario**, che ha il compito di sorvegliare i detenuti, mantenendo la sicurezza, l'ordine e la disciplina. Alla Polizia Penitenziaria è affidato anche il compito di “traduzione” (il trasporto dei detenuti, nei casi previsti) e il “piantonamento” (in caso di ricovero dei detenuti in una struttura sanitaria esterna).

In pratica, nelle 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno, in ogni cosa che fa un detenuto (quando lavora, quando sta in cella, quando va all'ora d'aria, quando partecipa alle funzioni religiose, quando frequenta un corso, quando fa colloqui ...) è sempre presente un poliziotto.

A capo del Reparto di Polizia Penitenziaria operante in un istituto c'è il **Comandante**.

La figura del Comandante riveste per i detenuti una particolare importanza.

Come accennato in precedenza (parlando della “domandina”), sebbene sia il Direttore (direttamente o tramite suoi delegati) a decidere sulle richieste dei detenuti, tuttavia tutte le richieste, prima di arrivare sulla scrivania del Direttore, sono

sottoposte al vaglio e al parere del Comandante; in alcuni casi e per alcune questioni il Comandante ha anche la delega a decidere direttamente. Quindi, è importante che un detenuto si faccia conoscere dal Comandante e, perciò, una delle prime cose che ti conviene fare è **presentare una domandina per parlare con il Comandante**.

All'Area Custodiale appartiene l'**Ufficio Matricola**, che è il luogo dove è conservato e gestito il fascicolo personale di ciascun detenuto; fascicolo in cui è raccolta

- la documentazione sull'ingresso e sulla permanenza in carcere e sulla scarcerazione di un detenuto;
- le pratiche relative alla fruizione di benefici penitenziari;
- la documentazione relativa ad eventuali *procedimenti* disciplinari.

Se ne hai bisogno, all'Ufficio Matricola

- puoi richiedere copia della tua "posizione giuridica" (che è il documento in cui sono riassunte tutte le tue vicende giudiziarie) o, in genere, notizie e chiarimenti sulla tua posizione giuridica;
- puoi depositare richieste o dichiarazioni che intendi far pervenire ad una qualche Autorità ed in particolare all'Autorità Giudiziaria da cui dipendi.

AREA TRATTAMENTALE

Premessa

Secondo le nostre leggi, al carcere, oltre che "custodire" (cioè, tenere in un luogo chiuso e non consentire la libertà di spostamenti) una persona condannata o sottoposta a giudizio, è demandato il compito di "tendere alla rieducazione". Il metodo e gli elementi con cui si tende a raggiungere tale scopo costituiscono il "trattamento".

(L'art. 1 della legge penitenziaria (la n. 354/75) fissa il principio-guida che deve improntare l'azione di tutta l'Amministrazione Penitenziaria nel trattamento dei detenuti e degli internati:

"il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona ...

...è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose ...

...il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche esigenze dei soggetti”.

L’art. 15 della stessa legge individua gli elementi in cui si deve concretizzare il trattamento penitenziario: *“l’istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive, gli opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia”*).

In pratica nel “trattamento” rientrano la quasi totalità delle attività che un detenuto può svolgere in un carcere.

Per ogni condannato viene predisposto un “programma di trattamento”, che è il documento in cui vengono indicate le attività e le tappe del suo percorso in carcere fino al ritorno nella società, attività e tappe che possono subire modifiche sia per cause dipendenti dall’organizzazione dell’istituto, sia in considerazione di come l’interessato risponde alle proposte trattamentali.

La partecipazione alle attività trattamentali costituisce un elemento fondamentale per ottenere i benefici penitenziari.

L’insieme degli operatori che curano i vari elementi del trattamento costituiscono l’Area Trattamentale.

Di seguito si danno alcune informazioni sugli operatori e sulle attività del trattamento

1. – L’educatore.

Un educatore è istituzionalmente a capo dell’Area trattamentale.

Ma a parte tale collocazione istituzionale, l’educatore è una figura di grande rilevanza per un detenuto, perché è il tramite per accedere a gran parte delle attività trattamentali (ad esempio: la scuola, le attività culturali e sportive ...) e costituisce il punto di riferimento per predisporre il “programma di trattamento”

Il numero degli educatori presenti in un istituto varia a seconda della sua capienza. Comunque ogni detenuto è seguito in particolare da un educatore.

Normalmente appena entri in un carcere vieni chiamato a colloquio dal “tuo” educatore. Se ciò, per un motivo qualsiasi non dovesse avvenire, è **estremamente opportuno** che tu chiedi (eventualmente, facendo apposita domandina) di **incontrare il tuo educatore, per avere informazioni e consigli sull’accesso alle varie attività organizzate nel carcere e sui benefici penitenziari.**

2. – La Religione –

a) Il Cappellano

Altra figura fondamentale per un detenuto è il Cappellano.

Questi è un ministro della religione cattolica, ma – di fatto - non è soltanto colui che si occupa delle pratiche religiose dei cattolici presenti in carcere, ma costituisce il punto di riferimento per tutti i detenuti che hanno bisogno di assistenza e per tutti quei volontari (che in gran parte appartengono all'associazionismo cattolico) che intendono portare assistenza ai detenuti.

Per questo, oltre che per la pratica della tua religione, **è opportuno e nel tuo interesse entrare in contatto**, appena possibile, **con il cappellano**.

b) Altri Ministri di culto.

Se non sei cattolico, **è tuo diritto incontrare un ministro della tua religione o del tuo culto**.

Per esercitare tale diritto devi fare apposita “domandina” al Direttore, che deve autorizzare l'incontro, sempre che si tratti di religione o culto riconosciuto dallo Stato italiano e di ministro inserito in un apposito protocollo.

3. – L'istruzione – Le attività culturali, ricreative e sportive.

In ogni istituto è organizzata una serie di corsi scolastici e di formazione professionale e una serie di attività culturali, ricreative e sportive, che variano a seconda della tipologia e delle strutture, a seconda delle risorse umane e finanziarie e a seconda della disponibilità e sensibilità delle istituzioni e delle organizzazioni del territorio.

Come sopra accennato, in genere l'operatore cui fare riferimento per avere informazioni su tali attività e sull'accesso ad esse è un educatore.

Quando arrivi in un istituto, **informati su quali attività sono organizzate in esso** e ricordati che **per essere inserito** in una attività, normalmente **è necessario fare** apposita **domandina**.

E' possibile anche iscriversi a **corsi scolastici** (anche universitari) **non organizzati nell'istituto**. Se hai interesse ad un tale corso, **parlane con l'educatore e/o con il direttore**: ti diranno quello che dovrai fare e cureranno di prendere i dovuti contatti.

4. – Il lavoro.

E' l'unico elemento del trattamento che è previsto come obbligatorio per chi è condannato. Di fatto, in carcere ci sono scarse occasioni di lavoro ed ottenerlo costituisce quasi un premio.

In ogni istituto sono organizzate alcune attività lavorative.

Per essere ammesso ad espletarne, ti conviene fare, appena possibile, una “domandina”, specificando quali sono le tue eventuali particolari attitudini lavorative, ma dando anche la disponibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

Normalmente delle domandine di lavoro si tiene conto per stilare delle graduatorie (per ordine di arrivo, per attitudini, per posizione giuridica ...), che sono gestite dal Comandante.

L’ammissione al lavoro viene autorizzata dal Direttore.

Perciò, oltre a fare la domandina, se vuoi lavorare, conviene farsi conoscere dal Comandante e dal Direttore.

5. – I rapporti con la famiglia.

a) Colloqui visivi.

- Per effettuare colloqui devi richiederlo ed essere autorizzato
 - dal Magistrato competente fino a quando sei imputato;
 - dal Direttore, dopo il primo grado.
- Hai diritto ad effettuare con i familiari e le persone conviventi
 - **sei colloqui al mese**, se sei un **detenuto comune**
 - **quattro colloqui al mese**, se sei inserito nel circuito AS (Alta Sicurezza).
- Se vi sono dei motivi particolari, il Direttore “può” autorizzare colloqui anche con persone diverse dai familiari; però, per ottenere ciò, devi fare apposita domandina al Direttore indicando i motivi: se questi non sono ritenuti validi, non sarai autorizzato.
- I colloqui sono sottoposti a controllo visivo, ma non auditivo: in pratica durante i colloqui c’è un poliziotto che vi guarda, ma non può ascoltare quello che vi dite.

b) Colloqui telefonici,

con parenti e conviventi

A) Per effettuare telefonate su rete fissa

- Devi presentare domandina, corredata con il contratto telefonico dell’intestatario,
 - all’Autorità Giudiziaria da cui dipendi se sei giudicabile;
 - al Direttore, se sei appellante o ricorrente o definitivo.
- L’autorizzazione verrà data dopo che saranno svolti accertamenti per verificare la esattezza dei dati indicati e la eventuale esistenza di “trasferimento di chiamata; in questo caso le telefonate non saranno autorizzate.
- Le telefonate si “possono” effettuare
 - **una volta alla settimana**, se sei un **detenuto comune**;

- **due volte al mese**, se sei un **detenuto AS**.
- **se hai figli minori di anni 10** o, **in casi eccezionali** (es.: eventi luttuosi), è possibile essere autorizzate anche **telefonate aggiuntive**.

- Le telefonate hanno la durata massima di dieci minuti.

B) Per effettuare telefonate **su rete mobile**

- Le puoi effettuare **solo** se sei un **detenuto comune** e solamente **dopo 15 giorni dall'ultima telefonata o dall'ultimo colloquio**.

- Per il resto valgono le stesse regole indicate per le telefonate su rete fissa

Con persone estranee

- Puoi telefonare al tuo avvocato, per ragioni di giustizia: per farlo, ovviamente devi presentare domandina ed essere autorizzato.

- Puoi telefonare anche a persone diverse dai familiari, ma per fare ciò devi indicare le loro complete generalità e la loro residenza. L'autorizzazione verrà data solo dopo che si sarà accertato che la persona da contattare sia incensurata.

Da tener presente che:

- Se sei **straniero**, puoi richiedere di telefonare anche all'estero ed anche sul cellulare.

L'autorizzazione verrà data dopo aver fatto accertamenti tramite l'Ambasciata del tuo Paese.

- Le telefonate sono ascoltate e, all'occorrenza, anche registrate.

c) Pacchi.

- Puoi ricevere al massimo **quattro pacchi al mese** contenenti generi alimentari e vestiario, o in occasione di colloqui o tramite posta, e comunque per un peso complessivo non superiore a 20 Kg. Facendo apposita "domandina", è possibile ricevere pacchi per un peso superiore a quello consentito se si tratta di libri, materiale didattico e riviste.

- Comunque non è consentito ricevere attraverso pacchi danaro, beni di valore, generi ed oggetti di difficile controllo (ad esempio: libri con copertina rigida, vestiarini imbottiti, ecc.). Se si tratta di pacchi pervenuti in occasione dei colloqui, le cose non consentite vengono riconsegnate ai familiari; se si tratta di pacchi ricevuti a mezzo servizio postale, il danaro viene accreditato sul conto corrente dell'interessato, mentre gli altri oggetti vengono conservati al "casellario" per essere rispediti all'esterno o per essere consegnati all'interessato all'atto della sua scarcerazione.

Attenzione: può capitare che alcuni generi in un carcere sono consentiti e in un altro no; perciò, per evitare problemi (ad anche spese inutili ai tuoi familiari), chiedi (al Direttore, al Comandante, all'Educatore ...) quali cose puoi ricevere per pacco.

d) Posta.

- Puoi ricevere ed inoltrare posta senza limitazione alcuna.

- Sulla posta in partenza devi sempre indicare il tuo nome e cognome.

La posta in arrivo ti verrà aperta al momento della consegna, per impedire che tramite la stessa ti pervengano cose non consentite

- La posta può essere sottoposta a censura (cioè, verrà letto quello che scrivi e che ti viene scritto) solo con provvedimento del Magistrato.

In tal caso, sarai preventivamente avvertito. Sulla posta verrà apposto il VISTO di censura e quando imbuchi una lettera non dovrai incollare la busta.

6. – L'Assistente Sociale.

E' una figura di particolare importanza per chi è condannato ed è sottoposto ad osservazione in vista della formulazione del programma di trattamento; è importante soprattutto per l'ammissione alle misure alternative (se ne parlerà in seguito) e per la loro esecuzione.

L'Assistente sociale che fa parte del Gruppo di Osservazione e Trattamento è un dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria, ma lavora in un Ufficio autonomo rispetto al carcere, l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), che, come dice il nome, si occupa specificamente della esecuzione delle misure alternative al carcere.

Per te che sei in carcere, l'Assistente sociale è il soggetto che cura l'acquisizione di informazioni sulla tua famiglia e, in genere, sul contesto socio affettivo in cui eri inserito prima della detenzione. Queste informazioni sono necessarie sia per te (per aiutarti a salvaguardare il rapporto con le tue origini), sia per gli operatori del carcere (per predisporre il programma di trattamento e cioè stabilire cosa si ritiene utile che tu faccia per prepararti all'uscita dal carcere), sia per la Magistratura di Sorveglianza (che deve conoscere dove andrai e cosa farai in caso di concessione di benefici).

Per tutto questo, soprattutto se sei già stato condannato in via definitiva o comunque hai qualche problema con la tua famiglia, ti conviene prendere contatti al più presto con l'Assistente sociale: se non sarà lui a cercarti (magari perché segnalato da un educatore) cercalo tu, facendo apposita "domandina".

7. – Lo Psicologo.

Nel Gruppo di Osservazione e Trattamento c'è anche uno psicologo o un criminologo, che è un professionista non dipendente dall'Amministrazione Penitenziaria, la cui funzione è quella di fornire elementi scientifici per la conoscenza della tua personalità, che possono essere utili per predisporre un programma di trattamento che risponda alle tue effettive esigenze.

Normalmente sarà lui a contattarti, su segnalazione dell'educatore; ma se senti il bisogno di parlare di te e dei tuoi problemi personali, chiedi di incontrarlo, facendo la solita "domandina". Comunque impronta l'incontro con questo professionista alla massima schiettezza: solo così ne potrai trarre vantaggi.

8. – Il Volontario.

In ogni carcere operano dei "volontari": sono persone, non dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria, che hanno tutte in comune la volontà di essere vicini ai detenuti in un periodo difficile come può essere quello in cui si sta in carcere.

La realtà del volontariato varia da istituto a istituto, in relazione al territorio dove esso si trova.

Normalmente i volontari fanno parte di qualche associazione o di qualche organizzazione (il più delle volte di matrice cattolica) che si prefigge di aiutare i detenuti.

I volontari portano all'interno un po' del mondo esterno e già solo per questo un semplice colloquio con loro ti può portare un po' di sollievo.

Molto spesso, anche grazie all'organizzazione che hanno alle spalle, riescono a sopperire anche a spiccioli bisogni quotidiani (indumenti e vestiari) o ad espletare pratiche con pubblici Uffici. Talora curano e gestiscono lo svolgimento di attività ricreative o culturali.

Appena entri in un carcere, ti conviene informarti (dall'educatore o dal cappellano) sulla presenza dei volontari e su come entrare in contatto con loro.

AREA SANITARIA

Dal 2008 tutte le funzioni del servizio sanitario penitenziario sono passate sotto la responsabilità del Servizio Sanitario Nazionale: ciò significa che tutti gli operatori sanitari, medici ed infermieri, dipendono dall'Azienda sanitaria Locale e non più

dalla Direzione del Carcere. La Direzione comunque rimane responsabile della salute del detenuto ed è tenuta a controllare l'andamento del servizio.

Ogni detenuto ha una sua "cartella clinica", dove vengono inserite tutte le notizie e i documenti riguardanti le visite e gli accertamenti effettuati e le cure praticate.

L'Area Sanitaria è composta da;

- Medico incaricato o responsabile: visita i detenuti segnalati dai medici di guardia medica (vedi appresso); appronta le relazioni sanitarie richieste dalle Autorità Giudiziarie; coordina il servizio sanitario; prescrive l'acquisto e cura l'approvvigionamento dei farmaci forniti dal Servizio Sanitario Nazionale; redige certificazioni per l'accertamento di invalidità; autorizza l'acquisto di farmaci su richiesta dei detenuti;
- Medici di guardia (vengono detti "medici Sias"): sono presenti su turni che, a seconda del numero di detenuti dell'istituto, coprono l'intera giornata o parte di essa. Svolgono un servizio di guardia medica e, quindi, visitano i detenuti nei casi di urgenza, segnalano al medico incaricato i casi particolari, possono prescrivere visite specialistiche.
- Infermieri professionali: a seconda del numero dei detenuti dell'istituto sono presenti su turni che coprono l'intera giornata o parte di essa. Coadiuvano i medici nelle visite; somministrano le terapie e i farmaci prescritti dai sanitari.
- Medici specialisti: il servizio è organizzato in modo differente in ciascun istituto, secondo le direttive che ciascuna ASL si dà.

Attenzione: se hai bisogno di essere visitato dal sanitario, di mattina al momento della conta, devi richiedere la visita all'agente effettua la conta e, salvo casi particolari verrai visitato nella giornata.

In caso che si presenti un problema grave e urgente, puoi richiedere la visita medica in ogni momento della giornata al poliziotto in servizio nella Sezione in cui ti trovi: sarà lui a provvedere per accompagnarti o farti accompagnare in infermeria o a chiamare prontamente il sanitario per una visita in stanza.

Da ricordare che:

- a) hai la possibilità di farti visitare, a tue spese, da un medico di fiducia: per ottenere ciò, devi fare istanza al Direttore, indicando le generalità del medico;
- b) hai il diritto di farti rilasciare, pagando i relativi diritti, copia della tua cartella clinica.

AREA CONTABILE.

Di quest'Area fanno parte gli operatori che si occupano della gestione dei beni e delle risorse economiche necessarie al funzionamento dei servizi che in un carcere devono essere assicurati (stipendi, appalti, approvvigionamento di beni e servizi, ecc.).

A quest'Area appartiene l'**Ufficio Conti Correnti**, che gestisce i soldi dei detenuti.

Ai detenuti è vietato possedere danaro o altri valori. Il loro danaro è depositato e comunque gestito nell'Ufficio Conti Correnti.

I detenuti hanno, invece, un libretto di conto corrente, su cui sono annotati tutti i movimenti di soldi in entrata e in uscita.

Per quanto riguarda le entrate, si ricorda che un detenuto, oltre a quelli che eventualmente ha al momento dell'ingresso in carcere, durante la carcerazione può ricevere soldi senza particolari problematiche: normalmente li riceve dai familiari in occasione dei colloqui o per posta o dall'Amministrazione per il lavoro svolto, ma può riceverli anche da altre fonti.

Tutto viene "caricato" sul proprio libretto fino alla somma di € 1.030,00; per eventuali somme superiori viene aperto a favore del detenuto un libretto postale al portatore.

Per quanto riguarda le uscite, il detenuto deve attenersi ad una serie di regole:

- a) gli acquisti non possono superare il limite (settimanale e mensile) stabilito dall'Amministrazione Penitenziaria;
- b) entro i limiti di spesa consentiti l'interessato può acquistare i generi che sono in vendita al "sopravvitto" (una specie di spaccio interno) consegnando al personale incaricato (di solito un detenuto, detto "spesino") l'elenco delle cose che si intendono acquistare.

Se vuole acquistare generi che non si trovano al sopravvitto (ma che comunque devono essere di tipo consentito) deve fare apposita "domandina" al Direttore;

c) per dare soldi ai familiari (a mezzo posta o in occasione di colloqui), bisogna fare apposita "domandina";

d) se occorre pagare il proprio avvocato (o a mezzo posta o in occasione di colloqui), si deve fare apposita "domandina" allegando fattura o documentazione ritenuta equivalente.

Comunque per evitare inconvenienti, tenuto conto che l'organizzazione della spesa dei detenuti è demandata al Regolamento Interno, che è diverso da istituto a istituto, **è opportuno che chieda informazioni** agli agenti o anche al Comandante o al Direttore.

IL DIRETTORE

Il Direttore è il funzionario al vertice dell'organizzazione di un istituto penitenziario. A lui spetta il compito di coordinare e promuovere le attività delle varie Aree, portando a sintesi le molteplici funzioni demandate ad un carcere.

Nello svolgimento dei suoi compiti, soprattutto negli istituti di maggiori dimensioni, è affiancato da vice-direttori, che, operando nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore, hanno le stesse funzioni e gli stessi poteri del Direttore.

Comunque per un detenuto la figura del Direttore è importante perché è a lui che spettano una serie di decisioni essenziali per la vita in carcere. A titolo esemplificativo:

- è il Direttore che autorizza i colloqui e le telefonate per coloro che non sono giudicabili;
- è il Direttore che dispone l'ammissione al lavoro o ai corsi scolastici o alle attività ricreative e culturali;
- è il Direttore che esprime il parere per la concessione dei benefici penitenziari; è lui che decide sulle "domandine" del detenuto;
- è il Direttore che ha il potere di comminare sanzioni disciplinari, nel caso in cui un detenuto è ritenuto responsabile di infrazioni alle regole vigenti;
- è il Direttore che formula, agli Uffici competenti, le proposte di allontanamento di un detenuto

Sicuramente per decidere si avvale del parere e delle conoscenze degli altri operatori (in particolare del Comandante o dell'Educatore), ma è il Direttore che in definitiva ha il potere decisionale.

Per tutto questo, **è nel tuo interesse fare al più presto la domandina per parlare con il Direttore: ti farai conoscere; gli esporrai i tuoi problemi e le tue esigenze; gli porrai le tue richieste; gli consentirai di valutare meglio tutte le domandine che nel corso della carcerazione farai.**

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Il Magistrato di Sorveglianza è una figura esterna all'amministrazione del carcere, ma, per le competenze e le funzioni che la legge gli assegna, ha una rilevanza fondamentale per il funzionamento del carcere e per l'esecuzione della pena detentiva.

1) In primo luogo ha, come dice il nome, “**funzioni di sorveglianza**” sulla esecuzione della pena. Cioè:

a) Ha il potere di controllare tutti i servizi che deve assicurare l'amministrazione di un carcere e, in tale contesto, ha il compito di segnalare al Ministero della Giustizia tutte le esigenze ed anche tutti gli eventuali disservizi di un carcere.

Per questo ha il potere/dovere di effettuare visite in tutti gli ambienti e su tutti i servizi di un carcere.

b) Ha il compito di sorvegliare perché in carcere siano rispettati i diritti dei detenuti.

In attuazione di tale funzione, il Magistrato di Sorveglianza

- approva il programma di trattamento che gli operatori penitenziari preposti predispongono per ogni singolo detenuto;

- incontra tutti i detenuti che ne facciano richiesta;

- ha il compito di esaminare e decidere (emanando apposita ordinanza) i reclami che dovessero pervenirgli dai detenuti in materia di ammissione al lavoro e in materia di provvedimenti disciplinari adottati dal direttore del carcere.

2) Ha **competenze proprie** in materia di **concessione di alcuni benefici penitenziari**:

- sulla scorta di apposita relazione del Direttore del carcere, decide sulla concessione della **liberazione anticipata**,

- sentito il parere del Direttore ed acquisite informazioni dagli Organi di Polizia, decide sulla concessione dei **permessi** (per i “condannati”; sia ordinari che premiali) e delle **licenze** (per i semiliberi e per gli internati);

- su richiesta dei sanitari preposti, autorizza le **visite mediche** ed i **ricoveri in luoghi esterni di cura**;

- decide sulla effettiva messa in esecuzione delle **misure di sicurezza**, eventualmente comminate nelle sentenze di condanna;

- decide sulla **remissione del debito**, cioè se, al termine della pena, un condannato deve pagare o meno le spese per il mantenimento in carcere e quelle processuali;
- **in via provvisoria**, decide sulla concessione dell'affidamento al servizio sociale, della detenzione domiciliare, del differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute

3) E' membro del Tribunale di Sorveglianza, che è l'organo che, direttamente o in sede di convalida, ha la competenza a decidere sulla concessione delle misure alternative alla detenzione e che funziona come Autorità di appello sui ricorsi presentati contro le decisioni del Magistrato di Sorveglianza.

Se ne hai bisogno, puoi sempre scrivere al magistrato di Sorveglianza per rappresentargli la tua situazione o per chiedere di parlargli. Lo puoi fare o, semplicemente, a mezzo servizio postale oppure consegnando la tua richiesta all'Ufficio Matricola.

IL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

Negli ultimi anni si è andata sempre più diffondendo la figura del **“Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”**.

Sebbene si tratti di una figura non prevista dall'Ordinamento Penitenziario, molti Enti Locali (Regioni, Province e Comuni) hanno provveduto ad istituirla, per dimostrare, ognuno per le carceri presenti sul territorio di competenza, un'attenzione al rispetto dei diritti dei detenuti. Può capitare che per lo stesso carcere operi sia il Garante Regionale, che quello Provinciale, che quello Comunale.

Al Garante competente per il carcere in cui ti trovi, puoi segnalare eventuali lesioni ai tuoi diritti (alla salute, all'istruzione, al lavoro, ecc.) **o scrivendogli o chiedendo di parlare con lui.**

REGOLE DI COMPORTAMENTO.

RICOMPENSE. SANZIONI.

Il Carcere, come ogni altra comunità, ha le sue regole che vanno rispettate. In carcere bisogna stare particolarmente attenti ai “divieti”, cioè alle cose che non si possono fare.

La vita di un detenuto è regolamentata dalle seguenti norme:

a) Le norme di carattere generale che valgono per tutti coloro che vivono sul territorio della Repubblica Italiana; in particolare la legge penale.

b) L’Ordinamento Penitenziario, che comprende la Legge 354/1975 (più volte modificata nel corso degli anni) e il Regolamento di Esecuzione di detta Legge; l’Ordinamento Penitenziario fissa i principi generali e le modalità dell’esecuzione delle pene detentive ed è in vigore in tutte le carceri della Repubblica.

E’ previsto che uno stralcio delle norme dell’Ordinamento Penitenziario sia consegnato ad ogni detenuto al momento dell’ingresso in carcere.

c) Il Regolamento Interno: ogni istituto ha un suo particolare Regolamento che ha la finalità di dare attuazione all’Ordinamento Penitenziario tenendo conto della particolare tipologia (per strutture esistenti e per composizione della popolazione detenuta) di ogni singolo istituto.

E’ previsto che ad ogni detenuto sia consegnato copia del Regolamento Interno.

d) Gli “ordini di servizio” o gli “avvisi” che il Direttore o il Comandante o altri operatori incaricati di specifici servizi fanno affiggere nei locali dell’istituto per impartire disposizioni o chiarimenti sullo svolgimento di singole attività o singoli servizi.

L’Ordinamento Penitenziario prevede da una parte delle ricompense o dei benefici se uno si comporta correttamente e, dall’altra, delle sanzioni in caso di trasgressione delle regole.

Ricompense.

Quando un detenuto si distingue per il rispetto delle regole e per il buon comportamento, il Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 230/2000) prevede che possa ricevere le seguenti ricompense:

1) l’encomio;

2) la proposta per la concessione di benefici vari (liberazione anticipata, affidamento in prova, semilibertà, licenza);

3) la proposta per la concessione di grazia.

La prima ricompensa viene concessa dal Direttore; le altre due sono di competenza del Consiglio di disciplina. La eventuale effettiva concessione dei benefici o della grazia dipenderà dal giudizio delle Autorità competenti (Magistratura di Sorveglianza, Presidente della Repubblica), ma la proposta ha in sé un alto significato di riconoscimento del buon comportamento tenuto, che è condizione per l'ottenimento di tutti i benefici di legge.

Oltre alle ricompense in senso stretto, in questa parte si vuole parlare anche di tutti i benefici, ad esclusione delle misure alternative alla detenzione, che possono derivare ad un detenuto per il buon comportamento tenuto in carcere e cioè:

4) La liberazione anticipata.

Non è una "ricompensa" in senso tecnico, ma è senz'altro quella più rilevante per un detenuto: per ogni sei mesi di buon comportamento è previsto uno sconto di pena pari a 75 giorni. (*Attenzione: coloro che hanno condanne per i reati indicati nella prima parte del 1° comma dell'art. 4bis della Legge 354/75, possono avere uno sconto di pena di 45 giorni per ogni 6 mesi di buona condotta*).

Tale beneficio è concesso, su richiesta dell'interessato, dal Magistrato di Sorveglianza, sulla base di apposita relazione predisposta dalla Direzione del carcere.

Nel caso che la tua richiesta di liberazione anticipata venga rigettata, puoi proporre **reclamo** al Tribunale di Sorveglianza, **entro dieci giorni** dal momento in cui ti viene notificato il provvedimento di rigetto, facendo attenzione ad indicare almeno un motivo per cui ritiene ingiusto o illegittimo il rigetto (se non indichi alcun motivo, il reclamo sarà dichiarato inammissibile!). Nel procedimento che si instaurerà a seguito del reclamo, devi essere assistito da un avvocato e devi portare elementi per dimostrare che il provvedimento di rigetto è sbagliato.

Se anche il Tribunale di Sorveglianza rigetterà la tua richiesta e se sussistono gli elementi per farlo, puoi presentare **ricorso per Cassazione**.

5) Il permesso premio.

Anche in questo caso non si tratta di una "ricompensa" in senso proprio.

Consiste nella possibilità di trascorrere alcuni giorni (massimo 45 nel corso di un anno) fuori dal carcere per favorire il reinserimento sociale.

Il primo fondamentale requisito per ottenere un permesso-premio è di aver tenuto comportamento regolare e non essere socialmente pericoloso.

Inoltre, tenuto conto della condanna inflitta, lo puoi ottenere

- senza che sia decorso un tempo predeterminato (ma comunque, il tempo indispensabile perché gli operatori penitenziari abbiano eseguito un minimo di “osservazione”), se hai una condanna all’arresto o se hai una condanna alla reclusione inferiore a tre anni;
- dopo che abbia espiato almeno un quarto della pena, se hai una condanna superiore a tre anni di reclusione;
- se hai una condanna per uno dei reati previsti dall’art. 4bis della legge penitenziaria, solo dopo che avrai scontato metà della pena e comunque (se la condanna è superiore a venti anni di reclusione) dopo aver espiato almeno dieci anni;
- se hai una condanna all’ergastolo, solo dopo aver espiato almeno dieci anni.

Il permesso è concesso - su richiesta dell’interessato o su proposta del Consiglio di disciplina del carcere - dal Magistrato di Sorveglianza, sulla base delle informazioni che perverranno dal carcere e dalle Forze di Polizia.

Nel caso che la tua richiesta di permesso venga rigettata, puoi proporre **reclamo** al Tribunale di Sorveglianza, **entro 24 ore** dal momento in cui ti viene notificato il provvedimento di rigetto, facendo attenzione ad indicare almeno un motivo per cui ritieni il rigetto ingiusto o illegittimo. Nel procedimento che si instaurerà a seguito del reclamo, devi essere assistito da un avvocato e devi portare elementi per dimostrare che il provvedimento di rigetto è sbagliato.

Se anche il Tribunale di Sorveglianza rigetterà la tua richiesta e se sussistono gli elementi per farlo, puoi presentare **ricorso per Cassazione**.

Durante il permesso devi attenerti scrupolosamente a tutte le prescrizioni che il Magistrato riterrà di impartire, altrimenti rischi la revoca immediata.

Al termine, dovrai rientrare all’ora prestabilita: se fai un ritardo fino a tre ore, verrai punito in via disciplinare; se il ritardo supera le tre ore sarai denunciato per evasione

6) Il permesso (ordinario).

Non è una ricompensa e nemmeno un beneficio, ma se ne parla qui per comodità espositiva e di comprensione.

Ogni detenuto, anche se imputato, può ottenere dei permessi

- per far visita ad un familiare o ad una persona convivente, in caso che questi corra un imminente pericolo di vita;
- in via eccezionale, per essere presente ad eventi familiari di particolare gravità.

Tali permessi vengono concessi - previa verifica della sussistenza dei presupposti e con le cautele che si riterranno necessarie (cioè, normalmente con la scorta) - dal Magistrato di Sorveglianza (per i condannati e gli internati) o dall'Autorità Giudiziaria da cui si dipende (e cioè: dal GIP per gli imputati in attesa del rinvio a giudizio; dal Giudice che procede per gli imputati rinviati a giudizio e fino alla sentenza di primo grado; il Presidente del Collegio da cui si dipende per gli appellanti; il Presidente della Corte di Appello dinanzi alla quale si è svolto il giudizio di appello per i ricorrenti).

In caso di **rigetto**, è possibile proporre **reclamo entro 24 ore** dalla comunicazione del provvedimento, come indicato a proposito dei permessi-premio. Per i definitivi il reclamo va proposto al Tribunale di Sorveglianza; per gli imputati alla Corte di Appello. Del Collegio che dovrà giudicare sul reclamo non potrà far parte il Giudice (persona fisica) che ha emesso il provvedimento impugnato

7) Il lavoro all'esterno.

Consiste nella possibilità di espletare attività lavorativa, anche a titolo di volontariato, fuori dal carcere, anche per brevi periodi di tempo.

Non è una "ricompensa" in senso tecnico; di fatto, però, viene ammesso a lavorare all'esterno solamente chi si sia distinto per regolarità di comportamento e, soprattutto, non è ritenuto socialmente pericoloso.

Per essere ammesso al lavoro all'esterno devono essere fatti i seguenti passaggi:

- a) il Gruppo di osservazione e trattamento del carcere deve espletare la "osservazione" dell'interessato e, all'esito di questa, deve redigere un "programma di trattamento" in cui sia espressamente previsto che egli ha le caratteristiche per lavorare all'esterno;
- b) il "programma di trattamento" deve essere approvato dal Magistrato di Sorveglianza;
- c) una volta avuta l'approvazione del Magistrato di Sorveglianza, il Direttore del carcere predispone il provvedimento di ammissione al lavoro, con tutte le prescrizioni ritenute necessarie ed opportune;
- d) il provvedimento del Direttore deve essere approvato dal Magistrato di Sorveglianza.

Il provvedimento è sempre, anche immediatamente, revocabile sia in dipendenza di cessazione o variazione dell'attività lavorativa, sia per ragioni connesse al comportamento dell'interessato.

8) Remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento.

Quando uno subisce una condanna (a pena detentiva e pecuniaria) viene condannato anche al pagamento delle spese del processo.

Inoltre, per tutto il periodo in cui uno sta in carcere è tenuto a pagare una specie di "retta giornaliera" per il vitto e l'alloggio di cui fruisce. Se uno lavora, tale "retta" gli viene trattenuta sulla mercede che percepisce; se non lavora accumula un debito verso lo Stato.

Dopo che sarai stato scarcerato, ti arriverà un invito a pagare i debiti sopra indicati; se non lo farai, lo Stato provvederà a recuperare le somme dovute mediante azioni di esecuzione forzosa (ad esempio: pignoramento di beni mobili e/o immobili).

L'Ordinamento Penitenziario prevede la **possibilità di evitare di pagare** le somme dovute per spese di mantenimento e di giustizia (tra queste non rientrano le condanne pecuniarie, quali le multe e le ammende), in presenza di due requisiti: essere in condizioni economiche che rendano impossibile o estremamente difficoltoso il pagamento e l'aver mantenuto un comportamento corretto durante la detenzione.

Per non pagare, occorre presentare **istanza al Magistrato di Sorveglianza** del luogo di residenza, che deciderà dopo aver acquisito informazioni sulla situazione economica e sul comportamento tenuto in carcere.

Sanzioni – Procedimento disciplinare.

I fatti per i quali si può incorrere in sanzioni sono i seguenti (art. 77 Regolamento di esecuzione):

- 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- 6) simulazione di malattia;
- 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;

- 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 33 della legge;
- 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
- 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
- 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
- 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
- 18) partecipazione a disordini o a sommosse;
- 19) promozione di disordini o di sommosse;
- 20) evasione;
- 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

Quando un detenuto (sia che si tratti di un condannato, sia che si tratti di un imputato) commette un fatto che costituisce infrazione disciplinare, si instaura il seguente meccanismo:

- a) l'operatore penitenziario che ha constatato il fatto redige un rapporto, che viene portato a conoscenza del Direttore;
- b) il Direttore o un suo delegato, entro 10 giorni, contesta al detenuto il rapporto e lo invita a presentare elementi a sua discolpa;
- c) il Direttore svolge accertamenti e, all'esito (comunque entro 10 giorni dalla contestazione),
 - se ritiene che debba infliggere una sanzione che rientra nelle sue competenze (il *richiamo*: una sorta di rimprovero per iscritto; la *ammonizione*: un rimprovero fatto alla presenza di operatori e di alcuni detenuti), convoca dinanzi a sé il detenuto e, sentite le sue discolpe, gli comunica la eventuale sanzione;

- se ritiene che debba essere comminata una sanzione di competenza del Consiglio di Disciplina (*esclusione dalle attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni; isolamento durante l'ora d'aria per non più di dieci giorni; esclusione dalle attività in comune per non più di 15 giorni*), fissa l'ora e la data in cui si dovrà riunire il Consiglio di disciplina, dandone comunicazione al detenuto interessato.

Il Consiglio, sentito il detenuto, gli comunica le sue decisioni.

* La esclusione dalle attività in comune può essere eseguita solo se il Sanitario certifica che il sanzionato è nelle condizioni psico-fisiche di poter sopportare l'isolamento.

* La sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle donne che allattano i propri figli fino ad un anno.

* Quando un detenuto commette un'infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune e vi è la necessità di evitare danni a persone o a cose, disordini o comunque pericoli per l'ordine e la sicurezza del carcere, il Direttore - mentre dispone gli accertamenti che ritiene necessari e la convocazione del Consiglio di Disciplina - può disporre, in via cautelare, che il detenuto interessato sia messo in camera singola, in attesa delle decisioni del Consiglio.

La misura cautelare non può durare per più di dieci giorni e comunque il detenuto deve essere immediatamente visitato dal Sanitario che deve verificare le sue condizioni a tollerare la sanzione.

Avverso le sanzioni disciplinari, il detenuto può proporre **reclamo al Magistrato di Sorveglianza**, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sanzione.

- Se il Magistrato ritiene manifestamente infondato il reclamo, lo dichiara inammissibile, emanando apposito decreto.

- Altrimenti fissa Camera di Consiglio, a cui deve partecipare anche il difensore del reclamante (se non c'è quello di fiducia, viene nominato uno di ufficio) e decide con ordinanza.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza è possibile proporre **ricorso per Cassazione**, entro 15 giorni dalla notifica alle parti interessate.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

L'Ordinamento italiano prevede che, in alcuni casi, la condanna (definitiva) all'arresto o alla reclusione invece di essere espiata in carcere possa essere tramutata, in tutto o in parte, in una "misura alternativa" al carcere: il condannato viene mantenuto nella comunità, anche se con alcune restrizioni alla sua libertà (con un termine anglosassone, si parla di *community sanction*).

Chi è stato condannato all'arresto (qualunque sia la durata) o alla reclusione fino a quattro anni, prima di essere arrestato riceve una comunicazione della condanna avuta, con l'avvertenza che entro trenta giorni può presentare istanza per essere ammesso a una misura alternativa; diversamente sarà accompagnato in carcere.

In questo opuscolo, destinato a chi comunque è entrato in carcere (e, quindi, ha avuto una condanna superiore a quattro anni di reclusione oppure non ha presentato in tempo utile l'istanza per essere ammesso ad una misura alternativa oppure si è visto rigettare tale istanza), si parlerà delle misure alternative che possono essere ottenute in sostituzione della pena detentiva che resta da espiare a chi è entrato in carcere.

Per questo, non si parlerà del "**lavoro di pubblica utilità**" (che può essere disposto dal Giudice di Pace) nè della "**messa in prova**" (introdotta nel nostro ordinamento con la legge 67/2014), che sono misure che vengono disposte dal Giudice che emette la sentenza di condanna e che, quindi, riguardano persone che non sono entrate in carcere.

Peraltro, delle misure che interessano le persone in carcere, se ne parlerà in maniera sintetica sia perché gli interessati quasi sicuramente hanno già conoscenza del carcere, sia perché è **consigliabile rivolgersi agli operatori del carcere** (direttore, educatore, comandante, ufficio matricola), che potranno dare informazioni e consigli più puntuali sulle procedure da attivare per accedere alle misure alternative concretamente possibili.

I. - Affidamento in prova al servizio sociale.

Consente al condannato ad una pena (anche residua) non superiore a 4 anni di continuare la sua vita in seno alla società, osservando alcune prescrizioni. Però,
- se uno è precedentemente incorso in una revoca di una misura alternativa, non può presentare istanza di affidamento in prova al servizio sociale prima che siano decorsi tre anni da tale revoca;

- se uno ha commesso un reato punibile con una pena non inferiore a tre anni durante il periodo in cui era in stato di evasione o era in permesso premio o era al lavoro all'esterno o stava godendo di un'altra misura alternativa, può presentare istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla commissione di detto reato.

L'istanza per essere ammesso in prova al servizio sociale va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo dove uno si trova ristretto, che poi la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza.

Se vi sono elementi concreti che comprovano che

- sussistono tutti requisiti per essere ammessi al beneficio e/o che esiste un grave pregiudizio derivante dalla permanenza in carcere e
- non vi è pericolo di fuga,

il Magistrato di Sorveglianza **può** ordinare la sospensione della pena detentiva e, quindi, la scarcerazione dell'interessato, in attesa della decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza decide acquisendo informazioni in particolare dal carcere, dal Servizio Sociale e dagli organi di Polizia.

Se l'istanza viene accolta, il Tribunale di Sorveglianza determina le prescrizioni a cui l'interessato si dovrà attenere (di particolare importanza è l'obbligo di avere contatti periodici con gli assistenti sociali dell'UEPE – Ufficio Esecuzioni Penali Esterne).

Se vengono rispettate tutte le prescrizioni e si mantiene un comportamento corretto, al termine del periodo in affidamento, la pena viene dichiarata estinta e, con essa, ogni effetto penale della sentenza di condanna.

Se non si rispettano le prescrizioni o comunque se non si tiene un comportamento corretto, su segnalazione del Servizio Sociale o degli organi di Polizia, il Magistrato di Sorveglianza del luogo dove uno sta eseguendo l'affidamento dispone la sospensione del beneficio (e, quindi, l'arresto dell'interessato) e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che può disporre la revoca del beneficio rideterminando la pena che resta da espiare in carcere.

II - Detenzione domiciliare.

Consiste nell'espiazione della pena detentiva presso un'abitazione privata o presso un luogo di cura ed assistenza o (per donne incinte o madri di bambini di età inferiore a dieci anni) presso case-famiglia protette.

L'ammissione alla detenzione domiciliare viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza; in via provvisoria, se il prolungarsi della detenzione comporta gravi pregiudizi, può provvedere anche il Magistrato di Sorveglianza, salva successiva ratifica del Tribunale di Sorveglianza.

Nel corso degli anni sono state previste diverse tipologie di detenzione domiciliare, come di seguito specificato.

1) Detenzione domiciliare "ordinaria".

La può richiedere:

a) Chi ha **compiuto 70 anni, qualunque sia la pena** da espiazione, purchè non sia stato condannato per reati che la legge ritiene di particolare e non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

b) Chi ha una **pena** da espiazione (anche residua), **inferiore a 4 anni** e si trova in una delle seguenti condizioni:

- età inferiore ad anni 21, se ha esigenze di studio o di lavoro o familiari;
- età superiore ad anni 60, se è portatore di inabilità, anche parziale;
- donna incinta;
- madre o padre (se la madre non c'è o è comunque impossibilitata) di bambini di età inferiore a 10 anni;
- condizioni di salute gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari del territorio.

c) Chi ha una **pena** (anche residua) da espiazione **inferiore a 2 anni**, quando non sussistono i requisiti per essere ammessi al servizio sociale in prova e purchè non sia stato condannato per uno dei reati indicati nell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario.

d) Chi si trova nelle **condizioni** per ottenere **il rinvio dell'esecuzione della pena** (vedi, dopo, a pag.).

La differenza consiste nel fatto che la detenzione domiciliare è una modalità di espiazione della pena e, quindi, di chiudere i conti con la giustizia, mentre a chi

ottiene il rinvio dell'esecuzione della pena resta ancora da scontare la pena inflitta, che viene solo spostata nel tempo.

2) Detenzione domiciliare "speciale"

Chi è madre o padre (se la madre non c'è o è comunque impossibilitata) di bambini di età inferiore a 10 anni, può richiedere l'ammissione alla detenzione domiciliare per provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, anche se ha una pena superiore a 4 anni, purchè sussistono le seguenti condizioni:

- aver espiato almeno un terzo della pena inflitta o, se si ha la condanna all'ergastolo, almeno 15 anni;
- non vi è pericolo di commissione di altri reati;
- risulta possibile il ripristino della convivenza con i figli da accudire.

3) Detenzione domiciliare per pene non superiori a 18 mesi.

E' prevista la possibilità di essere ammesso alla detenzione domiciliare anche per chi ha una pena detentiva (anche residua) non superiore a 18 mesi.

In questo caso, la decisione spetta al Magistrato di Sorveglianza, su istanza dell'interessato o su iniziativa della Direzione dell'istituto di pena (la Direzione deve predisporre una relazione sul comportamento tenuto in carcere, sull'idoneità dell'alloggio e raccogliere eventuale documentazione sanitaria giustificativa)

Tale possibilità è **esclusa** per

- chi è stato condannato per reati ritenuti di particolare gravità (art. 4 bis O.P.);
- chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi è sottoposto al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis O.P.);
- chi si ravvisa la possibilità che fugga o che commetta altri delitti;
- chi non ha un domicilio idoneo ad essere sorvegliato o a tutelare le persone offese dal reato.

III – Misure alternative per malati AIDS o grave deficienza immunitaria.

Coloro che sono affetti da AIDS o da altra grave deficienza immunitaria (documentata da specifica documentazione sanitaria) possono essere ammessi

- all'**affidamento in prova al Servizio Sociale**
- alla **detenzione domiciliare**

anche se hanno delle pene da espiare superiori a quelle sopra indicate, per seguire un apposito programma terapeutico presso unità sanitarie specializzate nell'assistenza dei casi di AIDS.

* L'affidamento in prova e la detenzione domiciliare **possono non essere concessi** se tali benefici erano stati già concessi ed erano stati revocati da meno di un anno.

* Le misure alternative in questione **possono essere revocate** se l'interessato viene sottoposto a misura cautelare perché imputato di un reato ritenuto di particolare gravità (uno di quelli previsti dell'art. 380 c.p.p.) per fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

IV - Semilibertà.

E' un regime che consiste nel trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per svolgere un'attività lavorativa o altra attività comunque utile al reinserimento sociale.

E' una misura che viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza del luogo dove uno si trova detenuto.

Per essere ammessi alla semilibertà, occorre che sussistano i seguenti requisiti:

a) l'assenza di pericolosità sociale (il giudizio del Tribunale si fonderà sulle informazioni che verranno dal carcere e dalle Forze di Polizia);

b) la sussistenza di un adeguato lavoro o di altra attività utile al reinserimento sociale, da provare mediante idonea documentazione e che sarà verificata dalle Forze di Polizia e/o da organi del Servizio Sociale;

c) aver avuto una condanna che, secondo la legge penitenziaria, può essere espiata in semilibertà. Avuto riguardo alla condanna, la semilibertà si può ottenere:

- in qualunque momento se si è stati condannati alla pena dell'arresto (qualunque sia la sua durata) e/o alla pena della reclusione fino a sei mesi;

- dopo aver espiato almeno metà della pena se la condanna è della reclusione superiore a sei mesi. Però, se uno ha subito una condanna che potrebbe essere espiata in regime di affidamento al servizio sociale, ma mancano i presupposti per essere ammessi a tale misura, può presentare istanza per la semilibertà, anche se non ha ancora espiato metà della pena;

- dopo aver espiato almeno i due terzi della pena se si è stati condannati per uno dei reati indicati nell'art. 4 bis, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario.

In caso di rigetto dell'istanza di semilibertà, è possibile proporre ricorso per Cassazione nel termine di sessanta giorni dal momento in cui viene notificato il rigetto.

V – Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale è disciplinata dall'art. 176 del Codice Penale e tecnicamente non è inquadrata come misura alternativa. Di fatto, però, consiste nel sostituire, nella parte conclusiva della pena detentiva, il regime carcerario con il regime di libertà vigilata (cioè, uno è libero ma da una parte è affidato per il sostegno e l'assistenza al Servizio Sociale e dall'altra è sottoposto ad alcune prescrizioni impartite dal Magistrato di Sorveglianza, come ad esempio, obbligo di reperibilità, obbligo di presentarsi a cadenze prefissate presso gli uffici di polizia, ecc.). E, quindi, è la più ampia delle misure alternative al carcere.

Per poter chiedere la liberazione condizionale devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) che la sentenza di condanna sia definitiva;
- b) aver espiato una parte consistente della pena e precisamente:
 - almeno 30 mesi o almeno metà della pena sempre che il residuo della pena da espiare non sia superiore a 5 anni;
 - almeno 4 anni o almeno i tre quarti della pena inflitta in caso di recidiva aggravata o reiterata e sempre che la pena residua non sia superiore a 5 anni;
 - almeno i due terzi della pena per i reati indicati nell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario;
 - almeno 26 anni, in caso di condanna all'ergastolo;
- c) aver tenuto un comportamento che dimostri un sicuro ravvedimento;
- d) aver assolto agli obblighi civili derivanti dal reato (in pratica, aver risarcito i danni), o dimostrare di trovarsi nelle condizioni di non poterlo fare.

La liberazione condizionale viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza competente per il luogo dove uno è detenuto.

Può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente per il luogo di esecuzione, su proposta del Magistrato di Sorveglianza

- se si commette un reato della stessa indole;
- se si trasgrediscono le prescrizioni imposte.

ALTRE MODALITA' PER USCIRE DAL CARCERE

In carcere c'è non solo chi è stato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato (i “definitivi”), ma anche chi è ancora imputato (giudicabili, appellanti e ricorrenti) nel caso che il Giudice ritiene che ci siano esigenze cautelari da salvaguardare (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione dei reati).

A parte la scarcerazione per fine pena (per i definitivi) o per proscioglimento (per gli imputati), la scarcerazione può avvenire anche per altre ragioni.

A) Gli imputati

- **possono** chiedere, in ogni momento, di essere scarcerati adducendo elementi che possono convincere il Giudice che non sussistono esigenze cautelari;
- **devono** essere scarcerati, se non detenuti per altra causa, nel momento in cui sono decorsi i termini massimi di custodia cautelata in carcere; tali termini variano a seconda dell'imputazione e dello stato del processo: in genere, i Giudici sono attenti a ordinare la scarcerazione quando siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare, ma è comunque consigliabile attivarsi per sollecitare la decisione del Giudice, o personalmente (presentando istanza all'Ufficio Matricola) o a mezzo del proprio avvocato.

B) I definitivi, oltre che per aver espiato la propria condanna, sono scarcerati se

1. viene emanato un provvedimento di **amnistia** o di **indulto** per il reato per il quale si è stati condannati;
2. se viene concessa la **grazia**;
3. se si ottiene il **differimento (rinvio) dell'esecuzione della pena**.

1. Amnistia. Indulto.

Il Parlamento, in alcuni momenti storici e per particolari ragioni di ordine socio-politici può decidere che lo Stato non deve punire alcuni fatti previsti come reati; ciò può farlo in due modi: con l'amnistia o con l'indulto (molto spesso sono adottati entrambi i provvedimenti).

- L'**amnistia** determina la “estinzione del reato”: il fatto per il quale si è stati condannati non viene più considerato reato e, di conseguenza, la pena inflitta viene annullata.
- L'**indulto** non cancella il reato ma comporta solamente il condono (totale o parziale) della pena inflitta.

Quando viene emanato una legge di amnistia e/o di indulto, gli Uffici che curano la esecuzione delle condanne (le Procure della Repubblica), emettono i provvedimenti di scarcerazione di ufficio, cioè, senza che gli interessati facciano apposita richiesta. Tuttavia, potendoci essere, come in ogni legge, problemi di interpretazione, se ritieni che il reato per cui sei stato condannato è stato amnistiato o è interessato da indulto, ti conviene inoltrare apposita istanza alla Procura della Repubblica che ha in esecuzione la tua condanna e, se anche così non vieni scarcerato, ti conviene presentare un “incidente di esecuzione”, preferibilmente a mezzo del tuo avvocato.

2. Grazia.

La grazia è un provvedimento di clemenza a favore del singolo condannato che si trovi in particolari condizioni, per ragioni di equità e/o di umanità. E' concessa dal Presidente della Repubblica con atto controfirmato dal Ministro della Giustizia.

La grazia può essere concessa

- su istanza dell'interessato o di un suo congiunto o del suo avvocato;
- su proposta del Direttore del carcere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Disciplina;
- di ufficio o per iniziativa del Ministro della Giustizia o dello stesso Presidente della Repubblica.

Il detenuto (o chi per lui) se vuole chiedere la grazia deve presentare istanza al Magistrato di Sorveglianza che - dopo aver acquisito ogni elemento ritenuto utile e il parere del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'ufficio che cura la esecuzione della sentenza di condanna – la trasmette con le proprie osservazioni al Ministro della Giustizia, che poi la sottoporrà all'esame del Presidente della Repubblica.

La grazia può riguardare la pena principale e/o quelle accessorie, può concedere una riduzione della pena principale; può commutare la pena stabilita nella sentenza di condanna in un'altra di minore afflittività.

La grazia può essere “condizionata”; cioè può essere sottoposta a certe condizioni, come, ad esempio, il risarcimento dei danni o il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

La grazia, infine, può essere revocata nel caso che l'interessato subisca un'ulteriore condanna nei cinque anni successivi alla sua concessione.

3. Rinvio della esecuzione della pena.

L'ordinamento italiano prevede che in alcuni casi l'esecuzione della pena per una condanna definitiva **deve o può essere rinviata**: questo comporta che, nei casi previsti, chi deve espiare una pena detentiva se è libero non viene incarcerato e se è detenuto viene scarcerato; la pena riprenderà il suo corso normale quando verranno meno le condizioni che hanno determinato il rinvio della sua esecuzione.

a) Rinvio obbligatorio. (è previsto dall'art. 146 c.p.)

L'esecuzione della pena deve essere rinviata quando la persona condannata è

- una **donna incinta**;
- **madre** di un **bambino** che ha **meno di un anno**;
- affetta da **AIDS conclamata** o da **grave deficienza immunitaria** o da altra **malattia particolarmente grave**, tale che le sue condizioni sono **incompatibili con lo stato di detenzione** e tale da **non rispondere più alle cure e alle terapie praticabili** in carcere.

Comunque il rinvio si può non applicare se esso era stato già concesso ed era stato revocato da meno di un anno o se l'interessato viene sottoposto ad una misura cautelare per reati di particolare gravità (art. 380 c.p.p.) commessi successivamente alla concessione del beneficio.

b) Rinvio facoltativo. (è previsto dall'art. 147 c.p.)

L'esecuzione della pena può essere rinviata quando la persona condannata

- ha presentato la **domanda di grazia**;
- è in condizioni di **grave infermità** fisica;
- è **madre di bambini** che hanno **meno di tre anni**.

Comunque il rinvio non può essere adottato o, se concesso, è revocato se vi è il concreto pericolo che l'interessato possa commettere altri reati

Sia il rinvio obbligatorio che quello facoltativo sono disposti dal Tribunale di Sorveglianza (in via provvisoria, se ci sono tutte le condizioni, anche dal Magistrato di Sorveglianza), eccetto che nel caso in cui è stata presentata una domanda di grazia; in questo caso il provvedimento è adottato dal Ministro della Giustizia e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

LE MISURE DI SICUREZZA

Molto spesso, insieme ad una condanna a pena detentiva è comminata anche una misura di sicurezza, che può essere

- **detentiva** (Casa di cura; Casa di lavoro) e, quindi, da espiare in una struttura penitenziaria in un regime analogo a quello carcerario

- **non detentiva** (libertà vigilata; divieto di soggiorno; espulsione dello straniero dallo Stato; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche).

Le misure di sicurezza sono applicate al termine della espiazione della pena detentiva.

La loro caratteristica è che si applicano a persone che sono ritenute “socialmente pericolose” e, per questo, come possono essere prorogate anche oltre il tempo stabilito in sentenza se uno continua ad essere ritenuto pericoloso, così possono essere revocate se, al momento in cui devono essere applicate, l’interessato non è più ritenuto pericoloso.

Per la valutazione della sussistenza della pericolosità al momento in cui devono essere applicate (e, cioè, al termine della pena detentiva), il Magistrato di Sorveglianza fissa una “Camera di Consiglio” e decide sulla scorta delle informazioni che avrà richiesto al carcere e alle Forze di Polizia.

Fino a quando il Magistrato di Sorveglianza non ha deciso, non si può dare esecuzione alle misure di sicurezza.

L’interessato, che, anche alla luce dei benefici ottenuti durante la carcerazione, ritenga di poter dimostrare di non essere più socialmente pericoloso, può farsi parte diligente per provocare la decisione del Magistrato di Sorveglianza, presentando **istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza**.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza, può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza.

LA DIFESA LEGALE

In generale.

Oltre che per tutta la durata del processo, una persona ha diritto all'assistenza legale anche per tutta la durata della carcerazione e questo gli consente di incontrare ogni volta che ne ha necessità il proprio avvocato dell'esecuzione, che, salvo revoca, è lo stesso che lo ha assistito nel momento in cui è stato condannato.

In genere, per ogni procedimento che lo riguarda o che comunque voglia attivare, il detenuto deve essere assistito da un avvocato: se non viene nominato un avvocato di fiducia (al massimo se ne possono nominare due), sarà assegnato un avvocato di ufficio. E' possibile nominare anche un difensore diverso per ognuno dei procedimenti.

Fanno eccezione a tale regola e, quindi, non si ha diritto ad una assistenza legale

- i procedimenti che si dovessero instaurare all'interno della struttura penitenziaria (per esempio, quelli disciplinari);
- i procedimenti dinanzi al Magistrato di Sorveglianza aventi ad oggetto la liberazione anticipata ed i permessi.

Il patrocinio a spese dello Stato (impropriamente detto "gratuito patrocinio")

La regola generale è che il difensore deve essere pagato dal proprio assistito, anche quando si tratta di difensore di ufficio, cioè designato dal Giudice in mancanza di un difensore di fiducia.

Una persona può, però, chiedere di essere assistita da un difensore che sarà pagato dallo Stato nel caso in cui lei e le persone con lei conviventi non raggiungano un reddito minimo prestabilito (allo stato tale reddito è fissato in € 11.369).

Se un avvocato accetta di difendere una persona che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per il procedimento per cui è stato nominato non può pretendere alcun'altra ricompensa dal proprio assistito o dai suoi familiari.

DETENUTI STRANIERI

Come principio generale, il regime penitenziario non prevede alcuna differenza di trattamento tra detenuti cittadini italiani e detenuti di altra nazionalità: tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Di fatto, però, una profonda differenza si verifica nell'accesso ai benefici penitenziari che hanno nel loro presupposto un qualche collegamento con il territorio e con la comunità italiana: per avere un permesso, per essere ammesso alla semilibertà o all'affidamento in prova al servizio sociale occorre avere sul territorio nazionale un domicilio, una famiglia, un lavoro ed è evidente che tutto ciò possa averlo più facilmente un cittadino italiano che non uno straniero.

Ma la vera e sostanziale diversità si realizza al momento in cui si esce dal carcere: un cittadino italiano, almeno in linea di principio, può decidere cosa fare, dove andare; lo straniero non ha questa "libertà".

Il problema non riguarda, quindi, il carcere in sè, ma tocca profondamente i detenuti stranieri che stanno per lasciare il carcere ed è per questo che in questo opuscolo, che ha come scopo quello di dare delle informazioni e dei suggerimenti sul modo di affrontare l'espiazione di una pena detentiva, si vuole anche fornire qualche informazione su come affrontare l'incognita del dopo-carcere.

Con l'avvertenza che la "materia" è piuttosto complessa e per questo si suggerisce agli interessati di rivolgersi ad un avvocato e/o ad un'associazione che si occupi specificamente della tutela degli stranieri. Le indicazioni che seguono vogliono fornire solo un orientamento di massima.

Chi sono gli stranieri.

Gli stranieri si dividono in due grosse categorie: i cittadini comunitari ed i cittadini extracomunitari.

Sono comunitari i cittadini degli Stati facenti parte della Comunità Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Sono assimilabili o equiparabili ai comunitari i cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino).

Sono extracomunitari i cittadini di tutti gli altri Stati, ivi compreso il Principato di Monaco.

Espulsione dal territorio dello Stato.

La prima differenza tra un cittadino italiano ed uno straniero è che uno straniero, quando esce dal carcere, deve fare i conti con il problema dell'**espulsione**.

A) Espulsione “misura di sicurezza” (disposta con la sentenza di condanna).

A differenza di un italiano, lo straniero quando subisce una condanna alla reclusione ed è ritenuto dal Giudice socialmente pericoloso può subire anche la condanna alla misura di sicurezza della espulsione: ciò significa che, al momento in cui avrà terminato di espiare la pena detentiva, verrà rimandato al suo Paese.

Trattandosi di una “misura di sicurezza”, **vai a rileggere** quanto si è detto a proposito delle misure di sicurezza **a pag.**

In particolare, ricordati che questa forma di espulsione può essere evitata se si dimostra che non sussiste pericolosità sociale e comunque non può essere eseguita se non dopo che il Magistrato di Sorveglianza ha espresso il suo giudizio sulla sussistenza della pericolosità sociale.

B) Espulsione come “sanzione sostitutiva” alla detenzione.

La cosa ti può interessare se sei detenuto in attesa di giudizio (e non hai subito una condanna).

In pratica può accadere che, se sei ritenuto colpevole, invece di essere condannato ad una pena detentiva, sarai condannato ad essere espulso.

Ciò può accadere se

a) il Giudice ritiene di doverti condannare (anche se a seguito di patteggiamento) ad una pena detentiva non superiore a due anni per un reato non colposo e non vi sono le condizioni per la sospensione condizionale della pena;

b) se vi sono le condizioni per essere espulso in via amministrativa e non sussistono motivi che siano di impedimento all'espulsione.

In questo caso la condanna all'espulsione è immediatamente eseguibile, anche se la sentenza non è ancora definitiva.

Per questo, se non vuoi essere espulso, nel corso del processo devi dimostrare che ci sono motivi che siano di impedimento alla espulsione

C) Espulsione come “misura alternativa” alla detenzione.

Si tratta di una misura anomala sotto vari aspetti e, forse proprio per questo, scarsamente applicata.

E' una misura introdotta nel Testo Unico sull'immigrazione con il chiaro scopo di contribuire ad alleggerire il sovraffollamento delle carceri italiane.

Viene applicata dal Magistrato di Sorveglianza quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) c'è una condanna, definitiva, ad una pena detentiva da espiare (anche residua) inferiore a due anni, per reati ritenuti di non particolare gravità;
- b) l'interessato comunque, anche senza avere una pena da espiare, si trova nelle condizioni di essere espulso in via amministrativa e non sussistono impedimenti alla espulsione;
- c) siano certe l'identità e la nazionalità di chi deve essere espulso.

Il Magistrato decide di ufficio e senza contraddittorio, sulla base dei dati sulla posizione giuridica che arrivano dal carcere e delle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia. L'interessato, se appunto è di suo interesse, può solo segnalare la sua posizione al Magistrato di Sorveglianza.

Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza viene notificato all'interessato, che può proporre reclamo motivato nel termine di dieci giorni al Tribunale di Sorveglianza. L'esecutività di detto provvedimento resta sospesa per il termine concesso per proporre reclamo e, se il reclamo viene proposto, fino alla decisione del tribunale di Sorveglianza.

D) Espulsione “amministrativa”.

Uno straniero, quando termina di espiare una pena detentiva, oltre a fare i conti con una eventuale espulsione “giudiziaria” (cioè disposta da un Giudice, come nei casi

sopra esaminati), deve sicuramente fare i conti con l'espulsione "amministrativa" (quella disposta dal Prefetto).

In pratica, se vuole restare in Italia anche dopo l'uscita dal carcere, lo straniero, oltre a non essere ritenuto socialmente pericoloso dal Giudice che lo ha condannato e, poi, dal Magistrato di Sorveglianza, deve comunque essere in regola con le norme che disciplinano la permanenza di uno straniero in Italia; deve avere, cioè, il permesso di soggiorno.

In mancanza, scatta pressochè automaticamente il provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto, che è immediatamente esecutivo e che nemmeno un ricorso alla competente Autorità Giudiziaria riesce a sospendere.

E' possibile regolarizzarsi?

Come fa uno straniero che sta in carcere ad essere in regola? Vediamo i casi più frequenti.

1. - Al momento dell'arresto eri in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Come sai, il permesso di soggiorno ha una scadenza e quando scade bisogna chiederne il rinnovo.

Puoi trovarti in una delle due situazioni:

- a) il tuo permesso non è ancora scaduto;
- b) il tuo permesso è già scaduto.

Nel primo caso, quando scade, devi presentare alla Questura del luogo dove ti trovi istanza per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Non potendoti presentare personalmente in Questura, il modo più semplice è quello di inviare istanza di rinnovo tramite la Direzione del carcere: in pratica devi fare l'istanza, facendo attenzione a farti autenticare la firma dal direttore del carcere o da un suo delegato, e consegnarla in Matricola perché la trasmettano alla Questura oppure spedirla alla Questura a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Comunque, chiedi informazione e consigli agli operatori del carcere (educatore, matricola, direttore), ricordando che il fatto che sei entrato in carcere non ha nessuna rilevanza sulla scadenza del permesso di soggiorno e quindi, anche se sei in carcere

ed anche se manca molto tempo per essere scarcerato, quando esso scade bisogna rinnovarlo.

E' molto probabile che l'istanza di rinnovo non sarà accolta, ma quanto meno avrai il tempo per fare ricorso contro il rigetto. (In questo caso, ti dovrai rivolgere ad un avvocato!).

Nel secondo caso, (quando il permesso di soggiorno è scaduto) conviene comunque fare istanza per il rinnovo con le stesse modalità indicate prima, facendo presente che non l'avevi presentata a tempo debito perché non eri stato messo a conoscenza che l'istanza poteva essere presentata anche dal carcere, senza recarti personalmente in Questura.

Anche in questo caso è molto probabile che l'istanza venga rigettata, però avrai la possibilità (e il tempo) di rivolgerti ad un avvocato per fare ricorso.

Ultima chance: se non riesci ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nemmeno facendo ricorso alla competente Autorità Giudiziaria, non ti resta che tentare di ottenere, se ne ricorrono gli estremi, lo stato di rifugiato, quanto meno per motivi umanitari.

Ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951 è considerato rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Ovviamente nel presentare la richiesta di ottenere lo stato di rifugiato dovrai dichiarare e provare che ti trovi nelle condizioni previste nella Convenzione di Ginevra.

Questa richiesta la puoi presentare in qualsiasi momento, anche oralmente ed anche nel momento in cui ti consegneranno il foglio di espulsione: una tale richiesta dovrebbe far sospendere il provvedimento di espulsione fino a quando la competente Commissione Territoriale l'avrà valutata. Però, per evitare disguidi (per esempio, può capitare che, anche per difficoltà linguistiche, non riesci a esplicitare bene la tua

richiesta) è opportuno che la richiesta la presenti per iscritto e con un congruo anticipo, in modo da consentire che essa sia presa nella giusta considerazione

2. - Sei un “clandestino”.

Cioè sei entrato in Italia senza un regolare “visto di ingresso”, oppure sei entrato con un visto di ingresso “temporaneo” (per esempio, “turistico”), ma al suo scadere sei restato in Italia senza regolarizzare la tua posizione.

In questo caso, non avendo mai avuto un permesso di soggiorno, ovviamente non puoi chiedere il rinnovo. Non puoi nemmeno chiedere un permesso di soggiorno ex novo, perché non hai alcun tipo di “visto di ingresso” che ti consenta di ottenere un permesso di soggiorno.

Unica possibilità di non essere espulso al momento della scarcerazione è quella di presentare una richiesta per ottenere il riconoscimento dello stato di rifugiato, come detto sopra.

E' possibile rinviare l'espulsione?

Se al momento in cui, dopo aver espiato la pena detentiva, sarai scarcerato e non sarai riuscito a regolarizzare la tua permanenza in Italia, non vi sono alternative alla espulsione.

Se sei interessato, c'è ancora una possibilità di rinviare l'espulsione.

Normalmente, quando sei stato condannato, il Giudice oltre a infliggere una pena detentiva (la reclusione e/o l'arresto) ti ha condannato anche a pagare una multa o un'ammenda (che sono pene pecuniarie, che come detto quando si è parlato della “remissione del debito” non possono essere rimesse). Se è così e non hai la possibilità di pagare, puoi chiedere al Magistrato di Sorveglianza di convertire la pena pecuniaria in **libertà controllata** per un periodo di tempo commisurato alla entità della pena pecuniaria (comunque, massimo un anno se si tratta di multa; massimo sei mesi se si tratta di ammenda).

Per il tempo che sarà fissato dal Magistrato di Sorveglianza, dopo l'uscita dal carcere dovrai osservare le prescrizioni che ti verranno imposte (divieto di allontanarsi dal luogo di residenza; obbligo di firma almeno una volta al giorno presso un posto di Polizia, ecc.).

Trattandosi di espiare una pena anche se “convertita” e dal momento che l’espiazione costituisce un “interesse della giustizia”, per il periodo in cui sarai in libertà controllata, non puoi essere espulso, perché vi ostano “motivi di giustizia”.

Esecuzione della pena all’estero.

Se sei cittadino di uno Stato che ha aderito alla Convenzione di Strasburgo del 21.03.1983, puoi richiedere di espiare nel tuo Paese la condanna subita in Italia.

Le condizioni per ottenere ciò sono:

- a) che la condanna sia definitiva e la pena da espiare al momento in cui presenti la richiesta sia non inferiore a sei mesi;
- b) che il fatto per il quale sei stato condannato sia considerato reato anche nel tuo Paese;
- c) che vi sia il consenso sia dell’Italia che del tuo Paese.

La richiesta va presentata personalmente (tramite l’Ufficio Matricola) o per mezzo del proprio avvocato al Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II, Cooperazione Internazionale – Via Arenula n. 70 – 00186 Roma.

Sulla richiesta, dopo un controllo sulla sussistenza delle condizioni per essere ammessa, decide la Corte di Appello del luogo dove hai riportato la condanna.

APPENDICE A): A CHI SCRIVERE?

Nel corso dell'espiazione della tua pena, oltre che presentare inviare istanze per ottenere benefici, ti capiterà di voler chiedere qualcosa che ritieni sia un tuo diritto ottenere o reclamare perché ritieni non rispettato un tuo diritto.

Di seguito si indicheranno le Autorità e/o gli Uffici cui ti può risultare utile scrivere.

1) Il **direttore** del carcere in cui ti trovi:

soprattutto per questioni che riguardano specificamente il carcere in cui ti trovi.

2) Il **Magistrato di Sorveglianza** presso il Tribunale di Avellino:

oltre che inviargli istanze per ottenere i vari benefici, può essere utile scrivergli direttamente

- per esporgli il tuo percorso penitenziario con specifico riferimento ai “benefici” che richiedi o intendi richiedere;

- per rappresentargli situazioni e condizioni di detenzione che ritieni lesive dei tuoi diritti.

3) Il **Garante dei diritti dei detenuti** (la dizione esatta è “garante dei diritti delle persone private della libertà personale”).

Attualmente sul carcere in cui ti trovi operano

- sia il Garante **regionale**, con Ufficio a Napoli, presso la Regione Campania;

- sia il Garante **provinciale**, con Ufficio ad Avellino, nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Avellino.

Al Garante puoi scrivere per denunciare qualsiasi situazione che ritieni lesiva dei tuoi diritti di persona e di detenuto.

4) Il **Procuratore della Repubblica**, presso il Tribunale territorialmente competente (Avellino, per gli istituti di Avellino, Lauro e Sant'Angelo dei Lombardi; Benevento, per il carcere di Ariano Irpino):

soprattutto se ritieni di avere da riferire elementi riguardanti la commissione o la programmazione di reati.

5) Il **Provveditorato Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, con sede a Napoli, Via Poggioreale n. 167 e

il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, con sede a Roma, Largo Luigi Daga n. 2.

A questi due Uffici puoi rivolgerti soprattutto per chiedere il trasferimento in altri istituti (al Provveditorato Regionale per trasferimenti nell'ambito della Regione Campania; al Dipartimento per trasferimenti in altre Regioni).

Per eventuali reclami puoi anche scrivere in busta chiusa

6) al **Presidente della Regione** in cui ti trovi (quindi, della Campania);

7) al **Presidente della Repubblica**.

APPENDICE B): l'art. 4 bis

Avrai notato che, nel testo della Guida, in più occasioni si è richiamato l'art. 4 bis della legge Penitenziaria: questo è una norma di particolare importanza perché ha istituito una serie di limiti e di ostacoli alla concessione dei benefici penitenziari.

Per la sua importanza, pare necessario riportarne il testo nella sua interezza.

Art.4 bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all' articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600- bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies [, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del codice penale, all' articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all' articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni .

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonchè nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall' articolo 114 ovvero dall' articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purchè non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all' articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all' articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell' articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall' articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e, [qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,] 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed

informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3- bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

INDICE

Le prime ore	pag. 000
L'ingresso in carcere	
La "domandina"	
L'organizzazione del carcere	pag. 000
Area Custodiale:	la Polizia Penitenziaria
	il Comandante
	l'Ufficio Matricola
Area Trattamento:	l'Educatore
	la Religione – il Cappellano
	- Altri Ministri di culto
	L'istruzione – Le attività culturali, ricreative e sportive
	Il lavoro
	I rapporti con la famiglia (colloqui, telefonate, pacchi)
	l'assistente Sociale
	lo Psicologo
	il Volontario
Area Sanitaria	
Area Contabile – Amministrativa:	
	Ufficio c/c
Il Direttore	
Il Magistrato di Sorveglianza	pag. 000
Il Garante dei diritti dei detenuti	pag. 000
Regole di comportamento	pag. 000
Procedimento disciplinare	
Ricompense	
I benefici penitenziari	pag. 000
Liberazione anticipata	
Permessi	
Lavoro all'esterno	
Semilibertà	
Affidamento in prova ai Servizi Sociali	
Detenzione domiciliare	
Differimento dell'esecuzione penale	

Sospensione condizionale della pena	
Le misure di sicurezza; il riesame della pericolosità sociale	pag. 000
Il gratuito patrocinio	pag. 000
Stranieri	pag. 000
Trasferimento all'estero delle persone condannate	
Il rinnovo del permesso di soggiorno	
L'espulsione	